Ministero del Turismo

Direzione Generale Personale e Affari legali

ACCORDO INTEGRATIVO

INERENTE ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI 2^ FASCIA DEL MINISTERO DEL TURISMO
-ANNO 2024-

PREMESSA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTE le norme di contrattazione collettiva allo stato vigenti per il personale dirigenziale e, in particolare, il CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2022-2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, il CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023, ed il CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;

VISTO il Decreto ministeriale prot. n. 3508/23 del 21 febbraio 2023 con il quale è stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero del Ministero del turismo, valido a decorrere dal ciclo di valutazione 2023, tenuto conto del parere positivo espresso dall'O.I.V., rilasciato il 23 febbraio 2023;

VISTO il Decreto ministeriale prot. n. 1337 del 30 luglio 2021 e successive modifiche, recante "*Graduazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo*";

VISTO il Decreto ministeriale prot. n. 483677/24 del 24 dicembre 2024, recante "*Decreto ministeriale di graduazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero del turismo e valorizzazione delle relative fasce della retribuzione di posizione-parte variabile*";

VISTA la nota MEF-UCB_MT prot. n. 2137 del 10 aprile 2026 con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Turismo, all'esito positivo del controllo preventivo in ordine alla Determina di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di II Fascia – Anno 2024, prot. n. 41618 del 23 marzo 2026, ha

rilasciato il visto di regolarità amministrativo contabile, registrando l'atto al n. 35 in data 10 aprile 2026;

VISTA l'Ipotesi di Accordo integrativo inerente alle modalità di utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per i Dirigenti di 2^ fascia del Ministero del turismo del 18 maggio 2026;

VISTA la nota MEF-UCB_MT- Prot. n. 4104 del 12 giugno 2026 con la quale il competente Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del turismo ha rilasciato la certificazione positiva di regolarità amministrativo contabile sulla predetta Ipotesi di Accordo comunicandone la registrazione al n. 70 del 12 giugno 2026;

VISTO l'esito del controllo congiunto, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio Relazioni sindacali e del Ministero dell'Economia e delle finanze-Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato- I.G.O.P., di cui, rispettivamente, alla nota prot. n. DFP-0068989-P-19 ottobre 2026 e alla nota MEF-RGS-Prot. n. 208056 del 19 ottobre 2026;

ATTESO che il totale delle destinazioni regolate dalla contrattazione integrativa ammonta ad euro 617.528,43 (L.A), al netto della spesa per il finanziamento della retribuzione di posizione per l'anno 2024, quantificata sulla base dei parametri retributivi di cui al CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2022-2024, e di cui ai Decreti ministeriali di graduazione delle fasce prot. n. 1337 del 30 luglio 2021 e ss. m. e prot. n. 483677/24 del 24 dicembre 2024 (quest'ultimo applicato per il computo della retribuzione di posizione di parte variabile, con decorrenza 20 dicembre 2024, di un incarico dirigenziale coperto presso l'UDCOM);

la parte pubblica, rappresentata dal Direttore generale del Personale e degli Affari legali, Dott. Fabio Le Donne, e le Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie dell'Ipotesi di Accordo del 18 maggio 2026 sottoscrivono il presente Accordo integrativo avente ad oggetto le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di 2^ Fascia- Anno 2024 e

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Destinazione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di 2^ Fascia)

L'ammontare delle risorse destinate alla retribuzione di risultato per l'attività svolta nell'anno 2024, pari ad **€ 465.356,77 L.D. (€ 617.528,43 L.A.)** è ripartito tra i Dirigenti di 2^ Fascia in ragione della consistenza effettiva del personale in servizio per il lasso di tempo 1/01/2024 - 31/12/2024 ed in relazione al periodo di copertura dell'incarico.

Articolo 2
(Differenziazione della retribuzione di risultato)

Fermo restando quanto disposto all'art. 1 in ordine al periodo di copertura dell'incarico da parte del Dirigente beneficiario, giusta decorrenza dalla nomina, le parti concordano di individuare, quale criterio per la determinazione della retribuzione di risultato, quello quali-quantitativo in base al quale la retribuzione annua di risultato è calcolata per ciascun Dirigente in misura proporzionale agli esiti della valutazione riportata nell'anno di riferimento.
In particolare, al fine di poter procedere alla chiusura del ciclo della performance 2024 e consentire il pagamento della retribuzione di risultato al personale dirigenziale di 2^ Fascia, si fa riferimento al Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero del turismo adottato con D.M. prot. n. 3508 del 21 febbraio 2023 ed applicabile a decorrere dal ciclo di valutazione 2023, tenuto conto del parere positivo espresso dall'O.I.V. rilasciato il 23 febbraio 2023.
Sono stabiliti sette livelli di correlazione diretta tra valutazione conseguita e livello economico da attribuire come risultato sulla base delle risorse disponibili:

Punteggio ottenuto	**Retribuzione di risultato**
da 95 a 100	100%
da 90 a 94,9	95%
da 85 a 89,9	90%
da 75 a 84,9	80%
da 65 a 74,9	70%
da 50 a 64,9	50%
Inferiore a 50	0

Ai sensi dell'art 15, comma 3, del CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2022- 2024, ai Dirigenti che conseguono, in base al sistema di valutazione vigente, il massimo punteggio nella valutazione (pari a 100) è attribuita la maggiorazione del risultato pari al 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione della performance individuale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2022-2024, la maggiorazione del risultato è attribuita nell'ambito del 25% dei Dirigenti presenti. I Dirigenti presenti al 31 dicembre 2024, al netto dei Dirigenti in servizio presso gli Uffici della Diretta collaborazione, risultano 12 (ivi inclusi i 3 Dirigenti di 2^ Fascia a tempo determinato dell'Unità di missione per il PNRR). Il 25% dei Dirigenti potenziali destinatari della maggiorazione del risultato è pari a 3, quindi, i destinatari di tale maggiorazione saranno 3 Dirigenti da individuare tra quelli che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 100; in caso di eventuali *ex aequo*, saranno applicati, nell'ordine, i seguenti criteri per l'individuazione degli aventi diritto:

1. criterio quantitativo: il maggior carico di lavoro nell'anno di valutazione, avuto riguardo alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite dal valutato;
2. criterio quali-quantitativo: la complessità delle funzioni svolte.

Articolo 3
(Distribuzione risorse aggiuntive)

Eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili verranno distribuite con i medesimi criteri stabiliti con il presente Accordo.

Articolo 4
(Incarichi aggiuntivi)

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. d) del CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2022- 2024, le parti concordano che ai Dirigenti che svolgano incarichi aggiuntivi, conferiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, in ragione dell'impegno richiesto, secondo la disciplina vigente, nel rispetto delle norme di legge in materia, è attribuita una percentuale del 50% di ciò che residua del compenso confluito sul Fondo secondo quanto stabilito dall'art. 60 del CCNL Personale dirigente dell'Area I, Quadriennio normativo 2002-2005, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 5
(Incarichi di reggenza)

Ai sensi dell'art. 26 del CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2023, nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del Dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza può essere affidata ad altro Dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*; il Dirigente durante il periodo di sostituzione continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento. Le parti concordano che la retribuzione di risultato del Dirigente incaricato *ad interim* sia integrata, per i periodi di sostituzione non inferiori ad almeno un mese continuativo, di un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico oggetto della reggenza.
Al Dirigente destinatario, in relazione allo stesso periodo, di più incarichi *ad interim*, spetta una sola maggiorazione, individuata nella misura corrispondente al trattamento economico più favorevole.
L'erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione positiva dell'attività svolta, secondo le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero del turismo.

Articolo 6
(Clausola di salvaguardia economica)

Le parti concordano che, nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al Dirigente sia conferito un nuovo incarico tra quelli previsti dalla nuova Struttura organizzativa avente una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione pari al 100% di quella connessa all'incarico

precedente fino alla data di scadenza di quest'ultimo. Per gli anni successivi trova applicazione quanto stabilito nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 54 del CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2016-2018. Le risorse a copertura dell'onere relativo all'applicazione della clausola di salvaguardia economica sono determinate dalla somma dei differenziali economici individuati secondo quanto sopra riportato. La relativa spesa è posta a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale destinatario del presente accordo.
La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza di processi di riorganizzazione che comportino la revoca di un incarico dirigenziale in corso, nei casi di affidamento al Dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

Articolo 7
(Determinazione valore elemento di garanzia)

L'elemento di garanzia della retribuzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) del CCNL Area Funzioni Centrali, Triennio 2022- 2024, da attribuire al Dirigente in distacco sindacale, in aggiunta alla retribuzione tabellare, è pari al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del corrispondente Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale destinatario del presente accordo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di altri compensi previsti da disposizioni di legge, eccezion fatta per i compensi incentivanti di cui alla legge n. 88 del 1989 ed all'art. 12 del D.L. n. 79/1997 convertito dalla legge n. 140/1997 e s. m. i..
La quota dell'elemento retributivo di garanzia erogabile con carattere di fissità e periodicità su base mensile non dovrà essere superiore al trattamento in godimento erogato in precedenza all'interessato avente le medesime caratteristiche.
La quota residua verrà erogata in occasione dell'erogazione della retribuzione di risultato a seguito dell'Accordo di contrattazione integrativa annuale.
In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

Letto, confermato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Dott. Fabio Le Donne

FABIO LE DONNE
27.10.2026
14:16:04
GMT+01:00

PARTE SINDACALE

CISL FP

CISL FP Firmato digitalmente da NOLE' GIUSEPPE C=IT

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

CIDA FC

STEFANO DI LEO
26.10.2026
15:00:55 UTC

FLEPAR

UIL PA

FEDERICO TRASTULLI APPOLLONI FIGLIOLA
27.10.2026 14:02:56 GMT+01:00

UNADIS

Firmato digitalmente da SOTTILE FRANCO MARIO C=IT

DIRSTAT FIALP UNSA

Firmato digitalmente da:
Weber Elena
Firmato il 21/10/2026 15:24
Seriale Certificato: 5618101
Valido dal 04/02/2026 al 04/02/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA